

Allegato "A" al rep. n. 6131 racc. n. 4649

STATUTO DELLA SOCIETA'

"TECHNE SOCIETA' COOPERATIVA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 - (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "Techne Società Cooperativa".

1.2 La società ha sede nel Comune di Verona all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

Art.2 - (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 La Cooperativa ha lo scopo di procurare ai soci occasioni d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.3 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.4 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

4.1 La Società ha per oggetto la fornitura di servizi per la produzione, l'allestimento e la rappresentanza in forma associata di spettacoli musicali, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, artistici in genere, di attività sportive e ricreative, nonché l'esecuzione di analoghe attività a favore di terzi, anche in modo gratuito e/o benefico. Inoltre la cooperativa si propone di organizzare le figure professionali tecniche necessarie per l'allestimento di spettacoli e manifestazioni in genere e di fornire a terzi questi servizi organizzati attraverso l'attività dei soci.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, volte a favorire l'attività dei lavoratori dello spettacolo, dello sport e del turismo. Potrà quindi erogare servizi di promozione e consulenza a favore di terzi, attraverso apposite organizzazioni tecniche e amministrative

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori musicale, teatrale, radio televisivo, creativo (autori), pubblicitario, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale) di almeno un anno, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperativa o in cooperative affini o similari di almeno un anno. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori tutte le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in

effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art.6 - (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.
- il numero di azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci operatori.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale

categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di annettersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di scadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare.

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

8.3 La società ha facoltà di emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 - (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

9.2 La cessione delle azioni dei soci cooperatori è in ogni caso vietata.

Art. 10 - (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalla Assemblea dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla

natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia, del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 - (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro soci e il libro delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese .

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, essi hanno il diritto di esaminare io libro dei verbali del consiglio di amministrazione attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Art.12 - (Perdita della qualità del socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - (Recesso del socio)

13.1 Per effetto del vincolo di incedibilità delle azioni, il socio può recedere quando lo ritenga opportuno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Potrà inoltre recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

13.5 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 - (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalla Assemblea dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dall'organo amministrativo;
- h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- i) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste dal regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;
- m) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- n) che senza giustificato motivo; non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- o) che non rispetti le misure di sicurezza predisposte dalla cooperativa;
- p) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere condotte contrarie ai principi costitutivi della Cooperativa, idonee a recare danno al patrimonio e/o all'immagine della Cooperativa;
- q) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere condotte comunque contrarie a norme di legge o ai principi di correttezza e buona fede;
- r) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, violi le prescrizioni e gli

ordini di servizio dei propri superiori gerarchici, qualora la condotta assuma particolare gravità e sia idonea a far venir meno il rapporto fiduciario.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il soci può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione del libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 - (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 25.4 lett. c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione delle azioni assegnate al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azione, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da

apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.3 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto..

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

Art. 18 - (Norme applicabili)

18.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del codice civile.

18.2 Rientrano anche in tale categoria i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

18.3 Oltre a quanto stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Art. 19 - (Soci sovventori)

19.1 Qualora vengano istituiti dalla Cooperativa i fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, possono essere ammessi soci sovventori sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 20 - (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

20.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento) ciascuna.

20.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una.

Art. 21 - (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

21.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il socio può esercitare il diritto di recesso.

Art. 22 - (Deliberazione di emissione)

22.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'Assemblea ordinaria che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

22.2 A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in reazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla Assemblea dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

22.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

22.4 L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23 - (Recesso dei soci sovventori)

23.1 Oltre che nei casi previsti dell'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla Assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo e quando ricorra il caso previsto dall'art. 21.2 del presente statuto.

23.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - (Elementi costitutivi)

24.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25.4 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge.

24.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

24.3 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 25 - (Bilancio di esercizio)

25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale L'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

25.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

25.4 L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione de capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

e) Ad eventuale remunerazione dei soci finanziatori nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo IV del presente statuto

25.5 L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 26 - (Ristorni)

26.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conte economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci, né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni.

26.2 L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberato sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

26.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 27 - (Competenze e modalità)

27.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

27.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci e destina gli utili;

- b) delibera sulle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente art. 22 nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) procede alla nomina degli Amministratori;
- d) procede alla eventuale nomina di Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci.
- f) Approva i regolamenti interni
- g) Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- h) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

27.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- 1) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 35.2 del presente statuto;
- 2) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- 3) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 28 - (Convocazione dell'assemblea)

28.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro i termini previsti dall'art. 25.3 presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

28.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta.

28.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risultino dal libro dei soci.

28.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

28.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 - (Costituzione e quorum deliberativi)

29.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

29.2 L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno dell'assemblea in prima convocazione.

29.3 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

29.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 - (Votazioni)

30.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

30.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 - (Diritto di voto)

31.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

31.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

31.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22.2.

31.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare delle azioni oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

31.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di cinque soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 - (Voto per corrispondenza)

32.1 E' ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

32.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservare agli atti e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale che convoca l'assemblea deve specificare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di

responsabilità nei confronti degli amministratori

c) nel caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

Art. 33 - (Presidenza dell'Assemblea)

33.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presidenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - (Amministrazione)

34.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria dei soci prima dell'elezione.

34.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

34.3 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

34.4 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

34.5 Ai soci finanziatori è riservata la nomina di almeno un Amministratore e comunque non più di un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Art. 35 - (Compiti degli Amministratori)

35.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le azioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale..

35.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art. 36 - (Presidente del consiglio di amministrazione)

36.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

36.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine

del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

36.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 37 - (Convocazioni e deliberazioni)

37.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

37.2 La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza almeno un giorno prima..

37.3 Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

37.4 Si ritengono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

37.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o, in assenza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

37.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che possa intervenire in tempo reale sugli argomenti in discussione. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 38 - (Integrazione del Consiglio)

38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

38.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

38.3 Gli Amministratori così nominati scadono assieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

38.4 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 - (Compensi agli Amministratori)

39.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 40 - (Rappresentanza)

40.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,

pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

40.2 Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

40.3 Egli hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

40.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

40.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 41 - (Nomina e requisiti)

41.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla stessa Assemblea.

41.2 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 42 - (Funzioni e poteri)

42.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

42.2 Il Collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma del codice civile.

42.3 I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle Assemblee.

42.4 I Sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

42.5 il Collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché la responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

42.6 Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 43 - (Controllo contabile)

43.1 Al di fuori del caso di cui all'art. 42.2 il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

43.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il parere del Collegio sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il

corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera irata dell'incarico.

43.3 L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - (Scioglimento anticipato)

44.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 - (Devoluzione del patrimonio finale)

45.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - (Regolamenti)

46.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

46.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 47 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

47.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

47.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 - (Rinvio)

48.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Art. 49 - (Clausola compromissoria)

49.1 Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento del pubblico ministero, sorga fra i soci, o fra i soci e la società, l'organo amministrativo o l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

49.2 l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 50 - (Foro competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale.

F.to Barbara Franco

F.to Andrea Lanza L.S.